

Proponente: 37.A
Proposta: 2022/2613

del 27/12/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1538

del 27/12/2022

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2022 E SALDO 2022 DELL'IMPOSTA
DI BOLLO (NO FATTURA ELETTRONICA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;

Visto che:

- La legge di Stabilità 2015, comma 629, ha introdotto il nuovo regime Iva dello **"SPLIT PAYMENT"** (art. 17-Ter Dpr 633/72);
- L'art. 4 del D.M. 23/01/2015 e la circolare AdE 27/E/2017 hanno precisato che il versamento dell'IVA dovuta, con modello F24EP, è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo. Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro la scadenza precedentemente indicata, distinti versamenti per l'IVA dovuta così come segue: a) in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno; b) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- Per il pagamento dell'Iva relativa ad acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito delle proprie **attività istituzionali**, si deve provvedere a versare l'imposta dovuta, utilizzando un apposito codice tributo. In particolare, a tal fine, la risoluzione AdE 15/E/2015 ha istituito il codice tributo **"620E"**, denominato **"IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972"**, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.M. 23.01.2015;
- La Circolare n. 15/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che lo **"SPLIT PAYMENT"** trova applicazione in relazione alle sole **FATTURE** emesse dai fornitori **dal 1 Gennaio 2015**, con alcune eccezioni: le fatture assoggettate a ritenute, le fatture assoggettate a Reverse Charge, le fatture senza evidenza dell'Iva, le fatture emesse da soggetti in applicazione di regimi speciali e regimi forfettari;
- Con la risoluzione AdE 27/E/2017 ha previsto che l'Iva Split, trattenuta nell'ambito delle attività commerciali, sia versata interamente come quella relativa all'ambito istituzionale;
- Con la risoluzione AdE 139/E/2017, proprio per consentire il versamento con il modello F24EP, dell'Iva dovuta dalle P.A., è stato istituito il codice tributo **"621E"**, denominato **"IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015"**;
- Il **decreto Dignità** (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, ha previsto l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai **professionisti** nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a **ritenute alla fonte** a titolo d'imposta e a titolo d'acconto

Considerato che:

- L'acconto Iva rappresenta l'anticipo del versamento da eseguire rispetto all'ultima liquidazione periodica dell'anno (dicembre 2022). In generale, sono obbligati al versamento i soggetti che, applicando uno dei tre metodi previsti di determinazione dell'acconto e spiegati di seguito, risultino debitori di un importo superiore a € 103,29.
- L'acconto IVA 2022 può essere calcolato secondo 3 metodi alternativi (storico, previsionale, analitico). Tuttavia, non avendo ricevuto i dati fiscali definitivi

dell'Istituzione Nidi, si è scelto di adottare il “metodo previsionale”, che consiste nel commisurare l’acconto sulla base delle operazioni stimate che verranno effettuate nel mese di dicembre 2022. Utilizzando questo metodo si dovrà versare all'Erario un unico acconto Iva pari all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre 2022.

- A tale conteggio è stato aggiunto un ulteriore importo integrativo per la copertura dell'eventuale variazione del pro-rata di detraibilità (definito in sede di Dichiarazione annuale Iva 2023).
- Le Pubbliche amministrazioni soggette all'applicazione dello split payment, di cui al comma 1 dell'art. 5 comma 2-bis, DM 23.1.2015, devono determinare l'acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico /previsionale / analitico), che tenga conto, oltre che dell'Iva derivante dalla liquidazione periodica mensile, anche di quella relativa all'Iva a debito da split commerciale.
- Il versamento deve avvenire a mezzo F24 EP (codice tributo 6013 - anno di riferimento 2022) entro il 27 dicembre 2022.
- L'importo versato a titolo di acconto Iva dovrà essere scomputato dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022 (Gennaio 2023).
- Per il mancato pagamento del tributo in acconto, o di un versamento inferiore al dovuto, è prevista una sanzione ordinaria amministrativa (codice tributo 8904) pari al 30%, eventualmente ridotta in funzione del momento di esecuzione del ravvedimento operoso.

Rilevato che:

- Il Comune di Reggio Emilia, con partita Iva n. 00145920351, è titolare dell'autorizzazione n. 8E rilasciata in data 12.12.2000 per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale;
- Al fine di ottemperare alle disposizioni di legge previste dal DPR 642/72 art. 15 ogni anno procede alla consuntivazione relativa all'anno precedente;
- L'art. 1, comma 597, Finanziaria 2014, ha modificato il comma 5 del citato art. 15 prevedendo la presentazione telematica di una Dichiarazione annuale, entro il 31/01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella Dichiarazione va riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento;
- in data 07 febbraio 2022 è giunta a mezzo Raccomandata dall'Agenzia Entrate, comunicazione contenente “Avviso di liquidazione dell'Imposta Bollo Assolta in Modo Virtuale”, tra cui l'acconto 2022, codice atto n. 00059713776.
- Con Atto 2022/100 del 09/02/2022 si è provveduto ad impegnare l'acconto 2022 dell'imposta di bollo dovuta per i documenti emessi dal Comune presuntivamente nell'anno. Dal monitoraggio avvenuto con i Servizi si stima prudenzialmente un incremento di tali documenti assoggettati al bollo e, pertanto, si ritiene integrare l'acconto versato.

Preso atto che:

- Sulla base di un'elaborazione provvisoria della Liquidazione Iva del mese di Dicembre 2022 di tutte operazioni attive e passive stimate, che verranno effettuate entro il 31/12/2022, comprensivo anche dell'Iva nell'ambito della scissione dei pagamenti, è emerso un presunto debito Iva complessivo da versare pari ad Euro 112.000,00. Ai fini della determinazione dell'Acconto Iva, applicando l'aliquota dell'88% a tale ammontare, a cui aggiungere un possibile cambio al ribasso della percentuale del prorata di detraibilità, si giunge al risultato (arrotondato prudenziale

per eccesso) di Euro 100.000,00

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- il Regolamento di Contabilità del Comune
- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti

DETERMINA

- di impegnare la somma di € **100.000,00** con imputazione al cap. 8700/4, per il pagamento dell'Acconto Iva 2022, alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01, piano finanziario 1.10.03.01.001 del del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, del P.E.G. 2022, denominato "Imposte Tasse Iva a debito", codice prodotto-progetto 2022_PD_3706, centro di costo 0300, contabilità Ambientale NO, e di effettuare il pagamento con le procedure e nei termini previsti dalla normativa a mezzo modello telematico F24 EP entro il 27/12/2022,
- di impegnare la spesa di € **4.900,00**, per il presunto saldo 2022 dell'imposta di bollo dovuta, con imputazione alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 1.02.01.02.001 del Bilancio 2022, al capitolo 8700/1 del P.E.G. 2022 denominato "Imposte tasse e contributi servizi vari", codice prodotto-progetto 2022_PD_3706, centro di costo 0117.

Reggio Emilia, lì 22/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Monica Prandi

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.